

Regolamento concernente i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 56, comma 1, lettera a), e comma 6, della legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17 (Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia), relativi alla concessione dei contributi per la promozione e lo sviluppo del commercio e della rete distributiva regionale e all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
FINALITA'
Art. 1 Finalità

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGIMI DI AIUTO APPLICABILI
Art. 2 Aiuti "de minimis" ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831
Art. 3 Ammontare dell'incentivo
Art. 4 Cumulo dei contributi: limiti e condizioni

TITOLO II
INCENTIVI ALLE IMPRESE
CAPO I
BENEFICIARI, INIZIATIVE FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI
Art. 5 Soggetti beneficiari e soggetti esclusi, iniziative finanziabili e requisiti di ammissibilità
Art. 6 Spese ammissibili per le iniziative di cui all'articolo 129, comma 1, lettera a), della legge regionale 17/2025
Art. 7 Spese ammissibili per le iniziative di cui all'articolo 129, comma 1, lettera b), della legge regionale 17/2025
Art. 8 Spese ammissibili per le iniziative di cui all'articolo 129, comma 1, lettera c), della legge regionale 17/2025
Art. 9 Spese ammissibili per le iniziative di cui all'articolo 129, comma 1, lettera d), della legge regionale 17/2025
Art. 10 Presentazione delle domande e modalità di assegnazione delle risorse
Art. 11 Direttive per le funzioni amministrative delegate
Art. 12 Avvio e conclusione dell'iniziativa
Art. 13 Informazioni sul procedimento
Art. 14 Istruttoria delle domande
Art. 15 Concessione dei contributi

CAPO II
RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
Art. 16 Presentazione della rendicontazione delle spese
Art. 17 Modalità di rendicontazione delle spese
Art. 18 Variazione dell'iniziativa in corso di realizzazione
Art. 19 Erogazione in via anticipata

CAPO III
LIQUIDAZIONE, RIDETERMINAZIONE E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Art. 20 Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso

Art. 21 Sospensione, annullamento e revoca del provvedimento di concessione

CAPO IV

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 22 Obblighi dei beneficiari

Art. 23 Vincolo di destinazione

Art. 24 Variazioni soggettive dei beneficiari

Art. 25 Ispezioni e controlli

TITOLO III

FINANZIAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE PER L'AMMODERNAMENTO DEL SETTORE TERZIARIO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE PER L'AMMODERNAMENTO DEL SETTORE TERZIARIO

Art. 26 Finalità

Art. 27 Gratuità e universalità dei servizi pubblici e adeguatezza organizzativa

Art. 28 Approvazione del programma

Art. 29 Presentazione della domanda di finanziamento e avvio delle iniziative

Art. 30 Istruttoria e concessione del finanziamento

Art. 31 Rendicontazione della spesa

Art. 32 Variazioni progettuali

Art. 33 Liquidazione del finanziamento

Art. 34 Obblighi del CATT FVG

Art. 35 Ispezioni e controlli

CAPO II

INIZIATIVE FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

Art. 36 Attività di cui all'articolo 56, comma 6, lettera a), della legge regionale 17/2025

Art. 37 Attività di cui all'articolo 56, comma 6, lettera b), della legge regionale 17/2025

Art. 38 Attività di cui all'articolo 56, comma 6, lettera c), della legge regionale 17/2025

Art. 39 Attività di cui all'articolo 56, comma 6, lettera d), della legge regionale 17/2025

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

RINVII, ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 40 Rinvio

Art. 41 Abrogazioni

Art. 42 Disposizioni transitorie

Allegato A riferito all'articolo 3 del regolamento

Allegato B riferito all'articolo 31, comma 5, lettera a), del regolamento

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I FINALITA'

art. 1 finalità

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 56, comma 7, della legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17 (Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia), il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore delle micro, piccole e medie imprese commerciali al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo del commercio e della rete distributiva regionale, ai sensi dell'articolo 129 della legge regionale 17/2025.
2. Il presente regolamento disciplina altresì, ai sensi dell'articolo 56, comma 7, della legge regionale 17/2025 il finanziamento del programma annuale proposto dal CATT FVG per l'ammodernamento del settore terziario.

CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGIMI DI AIUTO APPLICABILI

art. 2 aiuti <<de minimis>> ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831

1. I contributi di cui all'articolo 129 della legge regionale 17/2025 sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Qualora un'impresa risulti beneficiaria di un contributo "de minimis" che determini il superamento del massimale, si provvederà alla riduzione del contributo fino alla concorrenza del massimale "de minimis" ancora disponibile per il singolo beneficiario.
2. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti al comma 1 la concessione dell'incentivo è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui il beneficiario dichiara il possesso dei requisiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831.
3. Non possono beneficiare dei contributi le imprese che rientrano nei casi di esclusione di cui al regolamento (UE) 2023/2831.

art. 3 ammontare dell'incentivo

1. La misura massima dell'incentivo e delle premialità è individuata secondo i valori percentuali indicati nell'allegato A.

art. 4 cumulo dei contributi: limiti e condizioni

1. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri finanziamenti agevolati, con gli interventi attivati dai Confidi in base all'articolo 7, commi 34 e 35, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), e con altre garanzie costituenti aiuti di Stato purché gli incentivi complessivamente percepiti non superino l'importo della spesa effettivamente sostenuta dall'impresa.
2. È consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 i contributi non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici ottenuti per le stesse iniziative e aventi ad oggetto le stesse spese.

TITOLO II INCENTIVI ALLE IMPRESE

CAPO I

BENEFICIARI, INIZIATIVE FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI

art. 5 soggetti beneficiari e soggetti esclusi, iniziative finanziabili e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare degli incentivi le seguenti imprese operanti nei settori del commercio e della rete distributiva regionale anche associate o consorziate tra loro:
 - a) micro, piccole e medie imprese commerciali, per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 129 della legge regionale 17/2025;
 - b) imprese artigiane che possono accedere al contributo esclusivamente per gli interventi previsti dall'articolo 129, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 17/2025, purché attinenti esclusivamente all'attività di vendita e non a quella di produzione.
2. Le imprese beneficiarie devono:
 - a) essere iscritte nel Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio al momento della presentazione della domanda;
 - b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
 - c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).
3. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi nel rispetto dell'articolo 5, comma 6, della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate).
4. Possono beneficiare degli incentivi anche le imprese aventi la sede legale al di fuori della regione purché l'iniziativa oggetto dell'incentivo riguardi un'unità locale attiva sul territorio regionale.
5. La programmazione dell'utilizzo delle risorse stanziata annualmente e la loro riprogrammazione in relazione alle diverse tipologie di investimento, è effettuata con deliberazione della Giunta regionale in sede di variazione del bilancio finanziario di gestione.

art. 6 spese ammissibili per le iniziative di cui all'articolo 129, comma 1, lettera a), della legge regionale 17/2025

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 129, comma 1, lettera a), della legge regionale 17/2025, sono ammissibili a contributo le seguenti spese:
 - a) lavori di ristrutturazione e straordinaria manutenzione di immobili adibiti o da adibire ad attività commerciale;
 - b) sistemi per l'accrescimento dell'efficienza energetica;
 - c) interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche;
 - d) oneri per le spese generali e di collaudo in relazione agli interventi di cui alla lettera a).
2. Le spese di cui al comma 1 sono ammissibili alle seguenti condizioni:
 - a) che l'impresa richiedente sia proprietaria degli immobili oggetto dell'intervento o sia titolare di un diritto reale di godimento sugli stessi, la cui durata comprenda anche il periodo in cui il bene sia oggetto del vincolo di destinazione di cui all'articolo 23, o ne abbia la disponibilità in base ad un contratto per il medesimo periodo di tempo; qualora l'impresa abbia la disponibilità del bene in base ad un contratto, sia titolare di un diritto reale di godimento o non sia proprietaria esclusiva deve allegare alla domanda espressa autorizzazione all'esecuzione dell'investimento rilasciata dal proprietario o dagli altri comproprietari;
 - b) che l'unità immobiliare sia in regola con le normative vigenti in materia urbanistica ed edilizia.
3. Non sono ammesse a contributo le seguenti spese:
 - a) acquisto di terreni e fabbricati;
 - b) costruzione di fabbricati;

c) opere edili e impiantistica, arredi, macchinari e attrezzature pertinenti a immobili o parti di immobili non adibiti alle attività di cui all'articolo 5, comma 1;

d) IVA, laddove non costituisca un costo per l'impresa, e altre imposte e tasse, valori bollati e oneri finanziari.

4. La spesa complessiva ammissibile per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 75.000 euro.

5. Le iniziative di cui al comma 1 sono incentivate nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile. Se poste in essere da imprese esercenti l'attività di rivendita di generi di monopolio sono incentivate nella misura massima del 65 per cento della spesa ammissibile.

art. 7 spese ammissibili per le iniziative di cui all'articolo 129, comma 1, lettera b), della legge regionale 17/2025

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 129, comma 1, lettera b), della legge regionale 17/2025, sono ammissibili a contributo le seguenti spese:

a) sistemi di sicurezza quali impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, telecamere antirapina e sistemi antifurto e antitaccheggio, vetri antisfondamento, antiproiettile e casseforti;

b) acquisto di arredi, attrezzature e strumentazioni di importo unitario superiore a 100 euro, al netto dell'IVA;

c) sistemi informatici acquistati o ottenuti in licenza, purché strettamente necessari e direttamente collegati alla creazione, gestione, promozione del sito orientato al commercio elettronico, comprese le spese per l'attività di consulenza e acquisizione di servizi;

d) sviluppo, customizzazione e personalizzazione dell'applicazione che gestisce l'attività di vendita via internet e relativa attività di consulenza specialistica;

e) applicazioni e programmi per l'integrazione con gli altri sistemi informativi aziendali e relativa attività di consulenza;

f) sviluppo di soluzioni digitali innovative volte al miglioramento dell'organizzazione nei processi di interazione retailer-fornitori o ai processi interni del retailer (back- end) e per lo sviluppo di servizi erogati nel punto vendita (front-end e customer experience);

g) software specifici per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete, inclusa la costituzione di Secure payment System e relativa attività di consulenza;

h) spese per l'acquisizione dei seguenti beni materiali:

1) hardware per una sola postazione completa, incluso sistema operativo;

2) hardware specifico per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete;

3) acquisto sistemi di sicurezza informatica;

4) acquisto di automezzi destinati al trasporto di merci su strada e dotati di non più di tre posti, classificati in categoria N, nuovi di fabbrica, strumentali all'attività dell'impresa e destinati alla stessa in via esclusiva;

5) acquisto di macchine nuove di fabbrica destinate alla movimentazione delle merci, strumentali all'attività dell'impresa e destinate alla stessa in via esclusiva.

2. Non sono ammesse a contributo le seguenti spese:

a) acquisto di beni di consumo o soggetti a facile usura;

b) beni usati, a noleggio o in leasing;

c) spese relative ad attrezzature hardware e programmi software riconducibili all'organizzazione interna dell'impresa;

d) IVA laddove non costituisca un costo per l'impresa e altre imposte e tasse, valori bollati e oneri finanziari;

e) spese per canoni di hosting o housing, per abbonamenti e allacciamenti;

f) spese relative a canoni e contratti pluriennali di manutenzione e assistenza;

g) eventuali benefici riconosciuti per la contestuale rottamazione o ritiro di veicoli o macchine di cui al comma 1, lettera h), numeri 4) e 5).

3. La spesa complessiva ammissibile per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettere da a) a g), è compresa tra un minimo di 5.000 e un massimo di 75.000 euro.

4. La spesa complessiva ammissibile per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera h), numeri 1), 2) e 3), è compresa tra un minimo di 3.000 euro e un massimo di 30.000 euro.
5. La spesa complessiva ammissibile per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera h), numeri 4) e 5), è compresa tra un minimo di 3.000 euro e un massimo di 25.000 euro.
6. Le iniziative di cui al comma 1 sono incentivate nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile. Se poste in essere da imprese esercenti l'attività di rivendita di generi di monopolio sono incentivate nella misura massima del 65 per cento della spesa ammissibile.

art. 8 spese ammissibili per le iniziative di cui all'articolo 129, comma 1, lettera c), della legge regionale 17/2025

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 129, comma 1, lettera c), della legge regionale 17/2025, sono ammissibili a contributo le seguenti spese per attività di promozione anche sostenute per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e altre manifestazioni di carattere commerciale svolte al di fuori del territorio regionale:
 - a) tassa d'iscrizione;
 - b) affitto della superficie espositiva, anche preallestita;
 - c) allestimento della superficie espositiva, ivi compresi il noleggio delle strutture espositive, delle attrezzature e arredi, la realizzazione degli impianti, il trasporto e il montaggio/smontaggio;
 - d) partecipazione mediante l'utilizzo delle piattaforme web.
2. In ambito nazionale è ammissibile solo la partecipazione alle manifestazioni specializzate elencate nel «Calendario fieristico nazionale ed internazionale» approvato annualmente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
3. Gli incentivi sono concessi a ciascun richiedente per non più di due manifestazioni nello stesso anno solare ed entro i limiti massimi di spesa complessiva di cui al comma 5.
4. Non sono ammesse a contributo le seguenti spese:
 - a) IVA laddove non costituisca un costo per l'impresa e altre imposte e tasse, valori bollati e oneri finanziari;
 - b) trasferte del titolare, dei soci e dei dipendenti dell'impresa.
5. La spesa complessiva ammissibile per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 20.000 euro.
6. Le iniziative di cui al comma 1 sono incentivate nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile. Se poste in essere da imprese esercenti l'attività di rivendita di generi di monopolio sono incentivate nella misura massima del 65 per cento della spesa ammissibile.

art. 9 spese ammissibili per le iniziative di cui all'articolo 129, comma 1, lettera d), della legge regionale 17/2025

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 129, comma 1, lettera d), della legge regionale 17/2025 sono ammissibili a contributo le seguenti spese:
 - a) tassa d'iscrizione;
 - b) costo del corso di formazione;
 - c) costo eventuale dei materiali del corso e loro traduzione.
2. Non sono ammesse a contributo le seguenti spese:
 - 1) corsi di formazione relativi all'iniziale utilizzo del sito web;
 - 2) IVA laddove non costituisca un costo per l'impresa e altre imposte e tasse, valori bollati e oneri finanziari;
 - 3) spese per trasferte.
3. La spesa complessiva ammissibile per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è compresa tra un minimo di 1.000 euro e un massimo di 3.000 euro.
4. Le iniziative di cui al comma 1 sono incentivate nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile. Se poste in essere da imprese esercenti l'attività di rivendita di generi di monopolio sono incentivate nella misura massima del 65 per cento della spesa ammissibile.

art. 10 presentazione delle domande e modalità di assegnazione delle risorse

1. In attuazione dell'articolo 56 della legge regionale 17/2025 il CATT FVG gestisce le risorse annuali destinate al finanziamento dei contributi di cui all'articolo 129 della medesima legge regionale, tramite procedimento valutativo a sportello nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate con le direttive di cui all'articolo 56, comma 5, della legge regionale 17/2025.

2. Le domande di contributo, corredate di una relazione illustrativa dell'iniziativa da realizzare, sono presentate dalle imprese richiedenti al CATT FVG in modalità telematica, nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale, nei termini stabiliti con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di commercio, pubblicato sul sito istituzionale del CATT FVG e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. In ogni caso, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS.

3. Ciascuna impresa può presentare, nel corso dell'anno solare, una sola domanda riferita a un'unica sede o unità locale.

art. 11 direttive per le funzioni amministrative delegate

1. In caso di assegnazione di risorse finanziarie nel capitolo di pertinenza del bilancio regionale, con le direttive di cui all'articolo 56, comma 5, della legge regionale 17/2025, la Giunta regionale:

- a) definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni delegate e per l'utilizzo degli avanzi finanziari;
- b) individua le iniziative da finanziare per l'anno in corso anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili;
- c) ripartisce le risorse assegnate tra le diverse iniziative di cui alla lettera b).

2. Con le direttive di cui al comma 1 la Giunta regionale può eventualmente destinare una quota delle risorse assegnate alle domande pervenute e non finanziate nel corso dell'anno precedente.

art. 12 avvio e conclusione dell'iniziativa

1. L'iniziativa si considera avviata:

- a) nel caso di acquisto di beni mobili dalla data di consegna riportata nell'ordine di acquisto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza, dalla data della prima fattura;
- b) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), dalla data di inizio dei lavori specificata nella documentazione trasmessa all'Amministrazione comunale, oppure, negli altri casi, dalla data della prima fattura;
- c) nel caso di acquisizione di servizi, la data di inizio della fornitura del servizio all'impresa come indicata nel contratto o in documentazione equivalente.

2. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa è individuato dall'articolo 16.

art. 13 informazioni sul procedimento

1. Il CATT FVG provvede alla comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

art. 14 istruttoria delle domande

1. Ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge regionale 7/2000 il CATT FVG verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento, nonché la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.

3. Il procedimento è archiviato d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:

- a) la domanda per accedere ai contributi è presentata al di fuori dei termini previsti dal decreto del Direttore del Servizio di cui all'articolo 10, comma 2;
 - b) la domanda è presentata con modalità diversa da quella prevista dall'articolo 10;
 - c) la domanda è presentata in violazione all'articolo 10, comma 3;
 - d) il termine assegnato ai sensi del comma 2 per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;
 - e) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione;
 - f) l'ammontare complessivo della spesa prevista in domanda e ritenuta ammissibile in fase di istruttoria della domanda sia inferiore al limite minimo di spesa ammissibile.
4. Il CATT FVG, prima della formale adozione del provvedimento negativo, ne dà tempestiva comunicazione ai soggetti interessati ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), assegnando un termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per la presentazione di eventuali osservazioni, anche corredate di documenti.

art. 15 concessione dei contributi

1. I contributi di cui all'articolo 129 della legge regionale 17/2025 sono concessi dal CATT FVG con procedura valutativa a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande determinato dal numero progressivo di protocollo assegnato nel rispetto della data e dell'ora di inoltro telematico.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo, nei limiti delle risorse disponibili.
3. Il CATT FVG comunica agli interessati le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili nel corso dell'anno.
4. Il CATT FVG comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo, il termine e le modalità per la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione e il nominativo del responsabile dell'istruttoria.
5. L'avviso dell'esaurimento delle risorse disponibili è pubblicato sul sito istituzionale del CATT FVG e della Regione.
6. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 7/2000 non è ammissibile la concessione di contributi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione dei contributi.

CAPO II RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

art. 16 presentazione della rendicontazione delle spese

1. I soggetti beneficiari presentano per via telematica la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa entro il termine stabilito con il provvedimento di concessione del contributo. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione è di dodici mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.
2. È consentita la richiesta di proroga del termine stabilito per la rendicontazione con il provvedimento di concessione, purché adeguatamente motivata e presentata a mezzo pec prima della relativa scadenza. La proroga può essere richiesta una sola volta ed è autorizzata dal responsabile del procedimento per un periodo massimo non superiore a sei mesi.
3. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza del termine di rendicontazione, possono essere riconosciute le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza del termine medesimo, ove rendicontate nel termine, a condizione che l'iniziativa sia realizzata conformemente a quanto indicato nella domanda di contributo e nella relazione illustrativa di cui all'articolo 10, comma 2.

4. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, ovvero nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, l'ufficio competente procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.

art. 17 modalità di rendicontazione delle spese

1. Sono ammissibili a rendicontazione solo le spese sostenute in data successiva alla presentazione della domanda di contributo ed entro il termine finale previsto per la rendicontazione della spesa.

2. Per la rendicontazione i beneficiari presentano la seguente documentazione:

a) la relazione illustrativa dell'attività svolta con l'indicazione della data di conclusione dell'iniziativa;

b) giustificativi di spesa e relativi documenti attestanti il pagamento tramite bonifico bancario o altro strumento che ne consenta la tracciabilità:

1) nel caso di spesa di importo inferiore a 500 euro è ammesso anche il pagamento in contanti; in tal caso il beneficiario prova l'avvenuto sostenimento della spesa allegando la dichiarazione liberatoria rilasciata dal fornitore di beni e servizi;

2) il pagamento delle spese di importo pari o superiore a 500 euro avviene esclusivamente tramite i seguenti strumenti, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale, assegno e carta di credito collegata a un conto bancario o postale riferito all'impresa;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante il rispetto degli obblighi stabiliti dall'articolo 6, comma 2, lettera a), e dall'articolo 22, comma 1, lettere b) e d);

d) documentazione comprovante la regolare esecuzione degli interventi, dichiarazione di conformità o documentazione comprovante il collaudo e l'entrata in esercizio degli impianti laddove previsti.

3. La rendicontazione può essere presentata anche con le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000. Le spese connesse a tale attività sono ammissibili per un importo massimo di 500 euro.

4. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione in lingua italiana. Il CATT FVG ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui al comma 2, lettera b).

5. Le spese ammissibili a contributo sono calcolate al netto dell'IVA, qualora quest'ultima non rappresenti un costo per l'impresa.

6. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.

7. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione e allegate alla stessa.

8. Il CATT FVG valuta l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi la cui documentazione non indica gli estremi del documento di spesa, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso allo specifico documento di spesa presentato a rendiconto.

art. 18 variazione dell'iniziativa in corso di realizzazione

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a contributo.

2. Le proposte di variazione nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative relative alle singole voci di spesa ammesse a contributo sono debitamente giustificate e comunicate tempestivamente al CATT FVG per l'approvazione, da adottarsi entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sono ammesse variazioni fra le tipologie di intervento all'interno dell'iniziativa di cui all'articolo 6, fatta salva la rideterminazione del contributo in base all'intensità di contribuzione per ciascuna tipologia di cui all'allegato A del presente regolamento calcolata sui nuovi importi di spesa modificati.

3. Le variazioni all'iniziativa non determinano in alcun caso l'aumento del contributo complessivamente concesso.

art. 19 erogazione in via anticipata

1. Ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000, i contributi possono essere erogati in via anticipata fino al 70 per cento dell'importo concesso, limitatamente alle iniziative di cui agli articoli 6 e 7, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da istituti di credito o imprese di assicurazione autorizzati all'esercizio dell'attività e aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi.
2. Ai sensi dell'articolo 39, comma 2 bis, della legge regionale 7/2000, i contributi di importo pari o inferiore a 15.000 euro, limitatamente alle iniziative di cui agli articoli 6 e 7, possono essere erogati in via anticipata fino al 70 per cento dell'importo concesso, senza presentazione di garanzia fideiussoria.
3. Il CATT FVG dispone la liquidazione in via anticipata entro quarantacinque giorni dalla presentazione della relativa istanza.
4. Qualora le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo liquidabile il CATT FVG procede al recupero secondo le modalità previste dagli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

CAPO III

LIQUIDAZIONE, RIDETERMINAZIONE E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

art. 20 liquidazione e rideterminazione del contributo concesso

1. Il responsabile dell'istruttoria procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione dell'iniziativa ai sensi degli articoli 16 e 17, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione dell'incentivo. Possono essere effettuati controlli e sopralluoghi in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 7/2000.
2. Il provvedimento di liquidazione è adottato dal CATT FVG entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione.
3. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quelle ammesse a contributo.
4. Il contributo concesso è rideterminato in esito alle variazioni intervenute ai sensi dell'articolo 18 o alla minore spesa ammissibile a rendicontazione rispetto a quella ammessa a contributo.
5. I contributi per gli interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia di cui all'articolo 4 della legge regionale 19/2009 sono erogati a seguito della presentazione della documentazione richiesta dalla legge medesima, a comprova della conformità dell'opera.

art. 21 sospensione, annullamento e revoca del provvedimento di concessione

1. L'erogazione del contributo è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.
2. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000, per riconosciuta assenza originaria dei requisiti, causata da una condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
3. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:
 - a) l'iniziativa sia avviata in violazione di quanto previsto dell'articolo 22, comma 1, lettera a);
 - b) il beneficiario non mantenga, fino alla data di presentazione della rendicontazione finale, tutti i requisiti soggettivi previsti dall'articolo 5, fatto salvo quanto previsto dell'articolo 48 della legge regionale 7/2000;
 - c) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano integralmente di data anteriore alla presentazione della domanda;
 - d) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, fatta salva la previsione di cui all'articolo 16,

- comma 4, ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorra inutilmente e il CATT FVG operi ai sensi dell'articolo 16, comma 5;
- e) l'ammontare complessivo della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore al limite minimo di spesa ammissibile;
- f) l'ammontare complessivo della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 70 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo;
- g) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- h) qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'articolo 18, comma 2;
- i) sia accertato il mancato adempimento all'obbligo di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026);
- j) in caso di mancata trasmissione della dichiarazione di cui all'articolo 23, comma 3, e di mancata collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto dei vincoli prescritti.
4. Il responsabile del procedimento, prima della formale adozione del provvedimento negativo, ne dà tempestiva comunicazione ai soggetti interessati ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, assegnando un termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per la presentazione di eventuali osservazioni, anche corredate di documenti.
5. Il procedimento si conclude entro novanta giorni con l'adozione del provvedimento di revoca della concessione o, ove ne ricorrano i presupposti, di conferma della stessa qualora nel corso del procedimento emergano elementi idonei a superare le motivazioni che ne avevano determinato l'avvio.
6. I contributi erogati in forma anticipata ai sensi dell'articolo 19 sono restituiti dal beneficiario secondo le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

CAPO IV OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

art. 22 obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari dei contributi devono rispettare gli obblighi previsti dalla legge regionale 7/2000, nonché quelli stabiliti dal presente regolamento:
- a) avviare l'iniziativa a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda;
 - b) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 fino alla data di presentazione della rendicontazione;
 - c) mantenere i vincoli di destinazione di cui all'articolo 23;
 - d) mantenere attiva la sede legale o l'unità locale, presso la quale sono effettuate le iniziative oggetto di contributo, dalla data di presentazione della rendicontazione e fino al termine dei tre anni successivi;
 - e) consentire ispezioni e controlli.
2. Le imprese beneficiarie, laddove obbligate ai sensi dell'articolo 1, comma 101, della legge 213/2023, sono tenute a stipulare contratti di assicurazione per eventi calamitosi previsti dalla normativa citata.

art. 23 vincolo di destinazione

1. Il beneficiario è tenuto al mantenimento del vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo dei beni oggetto del contributo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24:
- a) nel caso di beni mobili: nei due anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione;
 - b) nel caso di beni immobili: nei tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), i beni mobili oggetto di contributo divenuti obsoleti o inservibili possono essere sostituiti, con autorizzazione del CATT FVG, con altri beni della stessa natura o che possono essere utilizzati al fine dello svolgimento delle attività cui sono finalizzate le iniziative oggetto di contributo.

3. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, il beneficiario presenta, successivamente alla presentazione della rendicontazione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 28 febbraio di ogni anno attestante il rispetto di tali obblighi fino alla scadenza degli stessi.
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione di cui al comma 3, il CATT FVG procede a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.
5. La violazione dei vincoli di cui ai commi 1 e 2 comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale gli stessi non sono stati rispettati.

art. 24 variazioni soggettive dei beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000 in caso di variazioni soggettive dei beneficiari i contributi, concessi o erogati, possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:
 - a) presenti specifica domanda di subentro;
 - b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso al contributo in capo al beneficiario originario;
 - c) prosegua l'attività dell'impresa originariamente beneficiaria;
 - d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
 - e) si impegni a rispettare i vincoli di cui all'articolo 23 per il periodo residuo, nonché gli altri obblighi prescritti in capo all'impresa originariamente beneficiaria.
2. Al fine della valutazione delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, l'impresa subentrante presenta, secondo le indicazioni pubblicate sul sito internet del CATT FVG, entro sei mesi dalla registrazione dell'atto, domanda di subentro contenente:
 - a) gli estremi dell'atto relativo alla fattispecie di cui al comma 1;
 - b) la richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;
 - c) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa senza soluzione di continuità e la conoscenza degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo;
 - d) la dichiarazione attestante il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria.
3. Il provvedimento del CATT FVG conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 1 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

art. 25 ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 il CATT FVG effettua presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi.

TITOLO III

FINANZIAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE PER L'AMMODERNAMENTO DEL SETTORE TERZIARIO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE PER L'AMMODERNAMENTO DEL SETTORE TERZIARIO

art. 26 finalità

1. In attuazione dell'articolo 56, commi 5, 6, 7 e 8, della legge regionale 17/2025 e nel rispetto della normativa europea vigente, il presente titolo disciplina i criteri e le modalità per l'attuazione del Programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario, di seguito denominato Programma e

articolato nelle attività specificamente previste dal citato comma 6 dell'articolo 56 della legge regionale 17/2025.

art. 27 gratuità e universalità dei servizi pubblici e adeguatezza organizzativa

1. I servizi pubblici erogati nell'ambito delle attività facenti parte del Programma non comportano alcun onere finanziario a carico dei soggetti destinatari.
2. L'offerta dei servizi pubblici è accessibile a tutte le imprese del terziario che siano o meno associate alle organizzazioni di cui all'articolo 56, comma 2, della legge regionale 17/2025.
3. Al fine di assicurare l'erogazione dei servizi pubblici su tutto il territorio regionale, il CATT FVG mette a disposizione dei soggetti destinatari le proprie sedi, infrastrutture e attrezzature in modo capillare, prevedendo l'istituzione di almeno uno sportello in ciascuna delle circoscrizioni di competenza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione.
4. Il CATT FVG rende disponibili alle imprese e alla Regione gli esiti delle attività di cui all'articolo 56, comma 6, lettera d), della legge regionale 17/2025.

art. 28 approvazione del Programma

1. Il CATT FVG predispone una relazione sugli obiettivi generali e specifici che intende perseguire con il Programma, nonché una scheda progettuale per ciascuna attività con l'indicazione dei progetti da realizzare nell'ambito della medesima e, per ciascun progetto, il soggetto promotore, gli obiettivi da conseguire, le azioni previste, i soggetti beneficiari, le date di avvio e conclusione, i costi preventivati per le singole voci di spesa, nonché il costo complessivo del progetto, al netto di eventuali finanziamenti erogati da altri soggetti, pubblici o privati.
2. Il programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio. Entro quindici giorni dall'approvazione del programma, l'Ufficio competente ne dà comunicazione al CATT FVG.
3. Le azioni previste per la realizzazione degli obiettivi indicati nelle schede progettuali di cui al comma 1 possono essere integrate in relazione alle eventuali risorse sopravvenute in sede di variazioni di bilancio.

art. 29 presentazione della domanda di finanziamento e avvio delle iniziative

1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta approvazione del Programma, il CATT FVG presenta la domanda di finanziamento alla Direzione centrale competente in materia di commercio, redatta nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, secondo lo schema approvato dal Direttore centrale competente in materia di commercio e disponibile sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it.
2. La domanda di finanziamento è corredata, in particolare, dalla seguente documentazione, riferita a ciascuna attività:
 - a) scheda descrittiva di ogni singolo progetto che ne illustri le caratteristiche, gli obiettivi da conseguire, le finalità, le azioni programmate, i risultati attesi, la rilevanza dell'intervento e le date di avvio e conclusione;
 - b) piano finanziario di ogni singolo progetto, con l'indicazione dei costi previsti, suddivisi per voci analitiche di spesa, e delle ore impiegate dal personale.
3. Il Direttore del Servizio competente in materia di commercio provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione scritta ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, nonché a quelli che per legge devono intervenire. La comunicazione di avvio del procedimento è effettuata secondo le modalità previste dalla normativa vigente e contiene gli elementi e le informazioni stabiliti dall'articolo 14 della legge regionale 7/2000, in quanto applicabile.
4. Il CATT FVG avvia le iniziative in data successiva a quella di approvazione del Programma. Per avvio dell'iniziativa si intende l'inizio effettivo dell'attività come attestato nella relazione illustrativa di cui all'articolo 31, comma 4, lettera b).

art. 30 istruttoria e concessione del finanziamento

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000 il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento e per la concessione del finanziamento. Ove necessario, sono effettuati ai sensi della legge regionale gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al CATT FVG indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.
3. Il finanziamento è concesso entro novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda avuto riguardo ai limiti di disponibilità di bilancio.
4. Il responsabile del procedimento comunica tempestivamente al CATT FVG la concessione del finanziamento, il termine e le modalità di rendicontazione.

art. 31 rendicontazione della spesa

1. Il CATT FVG conclude le iniziative concernenti i progetti di cui all'articolo 28, comma 1, entro i termini stabiliti nel programma approvato dalla Giunta regionale. È possibile ottenere una sola proroga del termine previsto per la conclusione delle iniziative, per un periodo massimo di due mesi, a condizione che la richiesta sia adeguatamente motivata e presentata prima della scadenza del termine originario. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza del termine, sono fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza del termine medesimo.
2. Il CATT FVG presenta la rendicontazione della spesa dell'intero Programma entro il termine massimo di sei mesi decorrenti dalla data di conclusione dell'ultimo progetto, come indicato nella scheda progettuale del Programma approvato dalla Giunta regionale.
3. La rendicontazione della spesa è redatta secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio e pubblicato sul sito internet della Regione e può riguardare una o più attività approvate con il Programma.
4. Per la rendicontazione delle spese il CATT FVG presenta, in particolare:
 - a) la documentazione e le dichiarazioni indicate nello schema di cui al comma 3;
 - b) la relazione illustrativa dell'attività svolta e i risultati raggiunti, con l'indicazione della data di avvio e di conclusione dell'iniziativa;
 - c) copia non autenticata della documentazione di spesa, annullata in originale e corredata di una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali; il responsabile del procedimento ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali;
 - d) le coordinate bancarie per la liquidazione del finanziamento.
5. Con riferimento alle spese del personale il CATT FVG presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante e attestante l'elenco del personale impiegato, la relativa qualifica e le ore lavorative dedicate da ciascun addetto per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 28, comma 1; il calcolo è effettuato mediante applicazione, al numero complessivo di ore dedicate da ciascun addetto, delle tariffe forfetarie indicate all'allegato B.
6. Per spese del personale si intendono quelle riferite al personale dipendente del CATT FVG assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, ovvero quelle riferite al personale messo a disposizione del CATT FVG dalle Associazioni di categoria o dalle società di servizi a esse collegate.
7. Le spese sostenute dal CATT FVG non riguardanti il personale sono giustificate da fatture o da documenti probatori equivalenti di data compresa tra quella di avvio e quella di conclusione del progetto.
8. Il CATT FVG effettua tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, ivi compresi gli anticipi, tra la data di avvio dell'iniziativa e il termine ultimo di rendicontazione di cui al comma 2.
9. Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 2, lettera b), numeri 1) e 2), 3, 6 e 7.

art. 32 variazioni progettuali

1. Il CATT FVG esegue l'iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a finanziamento.

2. Eventuali variazioni riguardanti contenuti, modalità di esecuzione e costi in aumento dei progetti ammessi sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.
3. Nel caso in cui le variazioni di cui al comma 2 comportino una modifica dei costi, possono essere effettuate compensazioni tra gli importi ammessi a finanziamento nell'ambito delle voci analitiche di spesa del singolo progetto oppure della medesima attività di cui all'articolo 56, comma 6, della legge regionale 17/2025. Le compensazioni sono consentite in misura non superiore al 30 per cento.

art. 33 liquidazione del finanziamento

1. Il responsabile dell'istruttoria procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del finanziamento. Possono essere effettuati controlli e sopralluoghi e può essere richiesta documentazione integrativa.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al CATT FVG indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
3. Il decreto di liquidazione del finanziamento è emanato entro novanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione.
4. Su richiesta del CATT FVG, contestualmente al provvedimento di concessione, può essere disposta la liquidazione di un anticipo pari al 70 per cento del finanziamento, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000.

art. 34 obblighi del CATT FVG

1. Il CATT FVG è obbligato a:
 - a) quantificare e comunicare tempestivamente all'impresa beneficiaria i costi sostenuti e l'aiuto concesso;
 - b) istituire una banca dati registrando per ciascuna impresa beneficiaria il servizio prestato e il costo sostenuto;
 - c) realizzare l'iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a finanziamento e a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni all'iniziativa finanziata per l'eventuale approvazione, ai sensi dell'articolo 32;
 - d) rispettare i principi di gratuità, universalità e adeguatezza organizzativa di cui all'articolo 27;
 - e) verificare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione dei servizi e ad effettuare i controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dai soggetti che ne beneficiano;
 - f) rispettare le tempistiche, salvo proroghe, relativamente alla presentazione della domanda di finanziamento, alla conclusione dell'iniziativa, nonché alla presentazione della rendicontazione delle spese;
 - g) consentire ispezioni e controlli da parte dell'Amministrazione regionale.

art. 35 ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento possono essere disposti dall'Amministrazione regionale ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti all'articolo 34.

CAPO II

INIZIATIVE FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

art. 36 attività di cui all'articolo 56, comma 6, lettera a), della legge regionale 17/2025

1. Nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 56, comma 6, lettera a), della legge regionale 17/2025, rientrano i servizi di consulenza e assistenza tecnica finalizzati all'aggiornamento costante degli imprenditori.
2. Per le attività di cui al comma 1 sono ammissibili a finanziamento le spese riferite alle seguenti aree tematiche:
 - a) formazione professionale;
 - b) sicurezza alimentare;
 - c) sicurezza sul lavoro;
 - d) accesso al credito e a forme di finanza innovativa;
 - e) agevolazioni pubbliche;
 - f) sviluppo sostenibile;
 - g) innovazione e digitalizzazione d'impresa.
3. Per i servizi informativi di sportello sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:
 - a) spese per il personale dedicato del CATT FVG entro il limite massimo di 800 ore annue per singolo dipendente;
 - b) spese generali nella misura forfetaria del 5 per cento del totale delle spese di cui alla lettera a) del presente comma.
4. Per l'attività formativa sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:
 - a) spese per il personale del CATT FVG per l'organizzazione di convegni, incontri e seminari mirati, entro il limite massimo complessivo di 300 ore annue;
 - b) spese per il personale del CATT FVG strettamente attinenti la realizzazione degli eventi di cui alla lettera a) del presente comma, entro il limite massimo complessivo di 100 ore annue.

art. 37 attività di cui all'articolo 56, comma 6, lettera b), della legge regionale 17/2025

1. Nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 56, comma 6, lettera b), della legge regionale 17/2025, rientrano i servizi di informazione, orientamento assistenza e animazione alle nuove imprese.
2. Per le attività di cui al comma 1 sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:
 - a) spese per il personale del CATT FVG dedicato ai servizi di orientamento, entro il limite massimo di otto ore annue per richiedente;
 - b) spese per il personale del CATT FVG dedicato all'attività di tutoraggio nei confronti delle nuove imprese entro il limite massimo di ventiquattro ore annue per impresa; l'attività di tutoraggio ha una durata massima di sei mesi;
 - c) spese generali nella misura forfetaria del 5 per cento del totale delle spese di cui alle lettere a) e b).

art. 38 attività di cui all'articolo 56, comma 6, lettera c), della legge regionale 17/2025

1. Nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 56, comma 6, lettera c), della legge regionale 17/2025, rientrano le iniziative per l'animazione del territorio quali eventi, mostre, convegni e manifestazioni, eventualmente realizzate in collaborazione con gli enti locali, volte a promuovere i luoghi storici del commercio e ad attirare la potenziale clientela.
2. Per le attività di cui al comma 1 sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:
 - a) spese per il personale del CATT FVG per l'organizzazione di eventi, mostre, convegni, incontri e manifestazioni, entro il limite massimo complessivo di cento ore annue;
 - b) spese documentate per la realizzazione di eventi, mostre, convegni e manifestazioni, entro il limite massimo di 20.000 euro per ciascun evento;
 - c) spese generali nella misura forfetaria del 5 per cento del totale delle spese di cui alle lettere a) e b).

art. 39 attività di cui all'articolo 56, comma 6, lettera d), della legge regionale 17/2005

1. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 56, comma 6, lettera d), della legge regionale 17/2025, rientrano le iniziative di indagine, studio e ricerca riguardanti la consistenza della rete distributiva, la

presenza turistica, la dinamica dei prezzi e dei consumi e l'evoluzione del mercato, nonché quelle su tematiche in materia ambientale di interesse per il comparto terziario.

2. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:

- a) spese per il personale del CATT FVG dedicato ad attività di indagine, studio, ricerca e analisi dei dati, entro il limite massimo complessivo di 300 ore annue;
- b) spese generali nella misura forfetaria del 5 per cento del totale delle spese di cui alla lettera a).

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I RINVII, ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

art. 40 rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000 e di cui alla legge 241/1990.

art. 41 abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 035/Pres. (Regolamento concernente i criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 84 bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonché relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario e per la concessione di incentivi ai sensi dell'articolo 14, comma 3 della legge regionale 3/2021 a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali attive, in particolare, nei distretti del commercio);

b) il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 24 settembre 2019, n. 0167/Pres. (Regolamento di modifica al regolamento concernente i criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 84 bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonché relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario emanato con decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 35/Pres.);

c) il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2021, n. 084/Pres. Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 035/Pres. (Regolamento concernente i criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 84 bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonché relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario);

d) il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 26 novembre 2021, n. 0197/Pres. (Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 84 bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonché relativi all'attuazione del Programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario e per la concessione di incentivi ai sensi dell'articolo 14, comma 3 della legge regionale 3/2021 a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali attive, in particolare, nei distretti del commercio);

e) l'articolo 19 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 19 settembre 2022, n. 115/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle agenzie di viaggio e tour operator in attuazione degli articoli 15 bis e 64 della legge regionale 9

dicembre 2016, n.21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive));
f) il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2023, n. 0132/Pres. (Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente i criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 84 bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonché relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario e per la concessione di incentivi ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 3/2021 a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali attive, in particolare, nei distretti del commercio emanato con DPRReg. 035/2017).

art. 42 disposizioni transitorie

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi i regolamenti di cui all'articolo 41.

allegato A (Riferito all'articolo 3)

Percentuali massime di incentivo attribuite alle singole tipologie d'investimento

TIPOLOGIA INIZIATIVA	DESCRIZIONE	PERCENTUALE
Articolo 6	Lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione;	25%
	Sistemi per l'accrescimento dell'efficienza energetica;	45%
	Interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche;	25%
	Oneri per le spese generali e di collaudo;	10%
Articolo 7	a) sistemi di sicurezza quali impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, telecamere antirapina e sistemi antifurto e antitaccheggio, vetri antisfondamento, antiproiettile e casseforti;	35%
	b) acquisto di arredi, attrezzature e strumentazioni di importo unitario superiore a 100 euro, al netto dell'IVA;	35%
	c) sistemi informatici acquistati o ottenuti in licenza, purché strettamente necessari e direttamente collegati alla creazione, gestione, promozione del sito orientato al commercio elettronico, comprese le spese per l'attività di consulenza e acquisizione di servizi;	35%
	d) sviluppo, customizzazione e personalizzazione dell'applicazione che gestisce l'attività di vendita via internet e relativa attività di consulenza specialistica;	35%
	e) applicazioni e programmi per l'integrazione con gli altri sistemi informativi aziendali integrazione con altri sistemi informativi aziendali e relativa attività di consulenza;	35%
	f) sviluppo di soluzioni digitali innovative volte al miglioramento dell'organizzazione nei processi di interazione retailer-fornitori o ai processi interni del retailer (back- end) e per lo sviluppo di servizi erogati nel punto vendita (front-end e customer experience);	35%
	g) software specifici per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete, inclusa la costituzione di Secure payment System e relativa attività di consulenza;	35%
	h) spese per l'acquisizione dei seguenti beni materiali:	
	1) hardware per una sola postazione completa, incluso sistema operativo;	35%
	2) hardware specifico per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete;	35%
	3) acquisto sistemi di sicurezza informatica	35%
4) acquisto di automezzi destinati al trasporto di merci su strada e dotati di non più di tre posti, classificati in categoria N nuovi di fabbrica, strumentali all'attività dell'impresa e destinati alla stessa in via esclusiva;	10%	
5) acquisto di macchine nuove di fabbrica destinate alla movimentazione delle merci, strumentali all'attività dell'impresa e destinate alla stessa in via esclusiva;	10%	
Articolo 8	Partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni	30%

	commerciali nazionali ed estere	
Articolo 9	Corsi di formazione del personale	10%

TIPOLOGIA PREMIALITA'	DESCRIZIONE E PERCENTUALE
Articolo 6, comma 3, LR 17/2025	Le percentuali sono aumentate del 5% nel caso il personale dipendente/il titolare/il legale rappresentante dell'impresa partecipi, entro la data di rendicontazione del contributo, a corsi formativi attestati nel libretto formativo.
Articolo 128, comma 2, LR 17/2025	La percentuale è aumentata dal 5% per le imprese che applicano la contrattazione collettiva di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 81/2015
Articolo 129, comma 2, LR 17/2025	La percentuale è aumentata del 10% per la vendita di prodotti locali tipici e di un ulteriore 5% nel caso in cui la promozione ed etichettatura dei prodotti locali tipici avvenga tramite l'utilizzo di una o più lingue minoritarie regionali.
Articolo 2, comma 11, LR 12/2024	La percentuale è aumentata del 5% per le imprese che riconoscono ai propri dipendenti aumenti retributivi conseguenti all'applicazione di contratti e accordi collettivi aziendali o territoriali stipulati ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 5 giugno 2015, n. 81
Articolo 5 ter D.L. 1/2012 (convertito dalla L. 27/2012)	La percentuale è aumentata del 5% per le imprese che al momento della presentazione della domanda abbiano conseguito il rating di legalità
Riconoscimento da parte dell'Associazione "I Borghi più belli d'Italia"	La percentuale è aumentata del 5% per le iniziative da realizzare nei Comuni classificati Borghi più belli d'Italia del Friuli Venezia Giulia

allegato B (Riferito all'articolo 31, comma 5)

TARIFFA ORARIA FORFETARIA

Spese per il personale

Personale del CATT FVG dedicato al progetto

QUALIFICA	COSTO ORARIO
Personale inquadrato con contratto di dirigente	Euro 32,00
Personale inquadrato con contratto di quadro	Euro 21,00
Personale inquadrato con contratto di impiegato	Euro 20,00

VISTO: IL PRESIDENTE